



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "BARBARA RIZZO"

Via Umberto I n°3 – 00060 - FORMELLO

☎ 06/901946610



rmic88500x@istruzione.it

🌐 www.icbarbararizzo.edu.it

C.F. 97197390582 - Codice Mecc. RMIC88500X - XXXI Distretto



CIRCOLARE N° 40

Docenti della Scuola Secondaria di I grado "R. Rossellini"

Ai Ai genitori degli alunni Scuola
 Secondaria di I grado "R. Rossellini"

Al D.S.G.A

OGGETTO: Validazione anno scolastico 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";

VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023/2024, è fissato nella seguente tabella:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Numero ore settimanali	Monte ore annuali	Numero minimo di ore di presenza 75%	Numero massimo di ore di assenza 25%
	30	990	742,5	247,5

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate. Si segnala, inoltre, la necessità di dare, informazioni alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i docenti coordinatori di classe avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta **L'ESCLUSIONE** dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva.

Il Collegio Docenti, come previsto dalla suddetta normativa, ha deliberato di prevedere una deroga al monte ore di assenze consentito solo nei casi di **ospedalizzazioni**, e conseguenti terapie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*prof.ssa* **Giulia ORSINI**)

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993